



Camera di Commercio
Firenze



Il principio DNSH: la sostenibilità ambientale dei progetti

Federica Peluso

15 novembre 2022



Agenda

- Il principio DNSH nel framework normativo unionale
 - La Tassonomia
 - La Politica di coesione
- La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF 2022
 - Il DNSH nel ciclo di attuazione del progetto e i soggetti coinvolti (amministrazione titolare del finanziamento, soggetto attuatore dell'intervento, appaltatore)
 - I CAM e il principio DNSH
 - I requisiti in materia di energia
 - Altre schede tecniche di possibile interesse
- Riferimenti utili


Il principio DNSH nel framework normativo unionale

Il principio “**Do not significant harm-Non arrecare un danno significativo**” (DNSH) viene sancito nell’art. 17 del regolamento 2020/852, il cd. regolamento sulla Tassonomia relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili .

Questo principio trova la sua prima applicazione nel regolamento 2021/241, cd. Recovery and Resilience Facility (RRF) che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si tratta del regolamento UE che ha istituito i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.

Nel percorso che ha condotto all’istituzione del principio DNSH è possibile individuare alcune tappe principali.

Tappe principali



Il principio DNSH nel regolamento Tassonomia

La Tassonomia è stata sviluppata con l'obiettivo di fornire uno strumento in grado di **classificare in modo univoco le attività economiche** al fine di aiutare investitori ed aziende nelle scelte su investimenti in attività sostenibili.

La Tassonomia è poi diventata il punto di convergenza tra le esigenze ambientali del Green Deal europeo e il contesto economico di ripresa e di resilienza post pandemia rappresentando lo strumento attraverso il quale il Recovery Fund ha valutato i PNRR nazionali.

Il regolamento opera attraverso codice NACE e individua quei settori che risultano cruciali per un'effettiva riduzione dell'inquinamento e per il raggiungimento di determinati target ambientali.

Il principio DNSH nel regolamento Tassonomia

Il regolamento individua i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche annoverando tra questi il **principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali** presi in considerazione dalla stessa norma. Nello specifico il legislatore comunitario ha stabilito che **un'attività economica è considerata ecosostenibile se:**

- a) **contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) **non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- c) è svolta nel **rispetto delle garanzie minime di salvaguardia** previste all'articolo 18;
- d) è **conforme ai criteri di vaglio tecnico** fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

Art. 3 - Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

CONTRIBUTO SOSTANZIALE
AGLI OBIETTIVI



ASSENZA DANNO AGLI OBIETTIVI



RISPETTO DELLE GARANZIE
MINIME DI SALVAGUARDIA
(«minimum safeguards»)



CONFORMITA' AI CRITERI
DI VAGLIO TECNICO
(«technical screening criteria»)



ATTI DELEGATI

Il principio DNSH nel regolamento Tassonomia

Gli obiettivi ambientali presi in considerazione dalla Tassonomia sono indicati nell'art.9 del regolamento. Essi sono:

- a) la **mitigazione** dei cambiamenti climatici;
- b) l'**adattamento** ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle **acque** e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'**economia circolare**;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'**inquinamento**;
- f) la protezione e il ripristino della **biodiversità** e degli ecosistemi.»

Articolo 9 – Obiettivi ambientali

CLIMATE DELEGATED ACT

Giugno 2021

C(2021) 2800 final (Annex I, II)

+

COMPLEMENTARY CLIMATE DELEGATED ACT

Febbraio 2022



ENVIRONMENTAL DELEGATED ACT

(entro 2022)

Il principio DNSH nel regolamento Tassonomia

Art 17 - Danno significativo agli obiettivi ambientali

Tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a **significative emissioni di gas a effetto serra**;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un **peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro** previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a **inefficienze significative** nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività **comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti**, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un **danno significativo e a lungo termine all'ambiente**;

Il principio DNSH nel regolamento Tassonomia

Art 17 - Danno significativo agli obiettivi ambientali

- a) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un **aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo** rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- b) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: i) **nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi**; o ii) **nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie**, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati, si tiene conto **dell'impatto ambientale dell'attività stessa** e dell'impatto ambientale dei **prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita**, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Il principio DNSH nel regolamento Tassonomia

Articolo 19 - Requisiti dei criteri di vaglio tecnico

Si osserva inoltre che **un'attività economica è considerata ecosostenibile**, ai sensi del regolamento Tassonomia, **se è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione** secondo quanto stabilito nell'articolo 19. In questo articolo il legislatore dispone che i criteri di vaglio tecnico siano fissati (tra l'altro):

- individuano i **principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale**,
- specificano le **prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo** a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali,
- indicando **criteri di tipo quantitativo** che contengano **valori limite** oppure **criteri qualitativi**,
- facendo riferimento, ove opportuno, sia ai **sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione** sia alle **metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale** e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tenendo conto di ogni pertinente normativa dell'Unione in vigore;
- **tenendo conto del ciclo di vita**, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, **considerando sia l'impatto ambientale dell'attività economica sia l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti**, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita di tali prodotti e servizi.

Il legislatore comunitario ha inoltre specificato che i criteri di vaglio tecnico devono garantire che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.

Il principio DNSH nella politica di coesione dell'UE

APPLICATION OF THE “DO NO SIGNIFICANT HARM” PRINCIPLE UNDER COHESION POLICY

La **politica di coesione** è la principale politica di investimento dell'Unione europea. Essa offre vantaggi a tutte le regioni e città dell'UE e sostiene la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente.

Il rafforzamento della propria coesione economica, sociale e territoriale è uno dei principali obiettivi dell'UE. L'UE sostiene il conseguimento di tali obiettivi mediante l'uso dei **Fondi strutturali e di investimento europei** (FSE, FESR, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)) e altre fonti, come la Banca europea per gli investimenti.**

Il principio DNSH nella politica di coesione dell'UE

APPLICATION OF THE “DO NO SIGNIFICANT HARM” PRINCIPLE UNDER COHESION POLICY

Politica di coesione dell'UE nel periodo 2021-2027

Nel maggio 2018 la Commissione europea ha presentato proposte di regolamento per la politica di coesione per il periodo successivo al 2020.

I cinque obiettivi strategici per il FESR, l'FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sono:

- un'Europa più intelligente — trasformazione economica innovativa e intelligente;
- un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio;
- un'Europa più connessa — mobilità e connettività regionale alle TIC;
- un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- un'Europa più vicina ai cittadini — sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.

Il principio DNSH nella politica di coesione dell'UE

APPLICATION OF THE “DO NO SIGNIFICANT HARM” PRINCIPLE UNDER COHESION POLICY

Il 27 settembre 2021 la Commissione europea ha prodotto la Nota esplicativa “**APPLICATION OF THE “DO NO SIGNIFICANT HARM” PRINCIPLE UNDER COHESION POLICY**”, con lo scopo di garantire la coerenza di altri strumenti di finanziamento dell'UE con l'approccio previsto dal Dispositivo di recupero e resilienza (RRF, alla base dei PNRR) ed evitare così oneri amministrativi inutili per gli Stati membri. **Al fine di garantire un'applicazione coerente del Principio in tutti gli strumenti di finanziamento, si raccomanda di seguire l'approccio adottato nell'ambito dell'RRF, adattato per tenere conto del quadro giuridico per la programmazione nell'ambito del CPR** (Common Provisions Regulation, il regolamento sulle disposizioni comuni disciplina 8 fondi dell'UE in gestione concorrente con gli Stati membri e le regioni.).

Il principio DNSH nella politica di coesione dell'UE

APPLICATION OF THE “DO NO SIGNIFICANT HARM” PRINCIPLE UNDER COHESION POLICY

In particolare, per gli investimenti ammissibili nell'ambito della politica di coesione, la conformità al principio DNSH è supportata dalle seguenti disposizioni:

- la conformità alla pertinente **legislazione ambientale dell'UE** (come parte del diritto applicabile) a livello di ciascuna operazione è un requisito esplicito nel CPR;
- c'è l'obbligo di effettuare una **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** per i programmi della politica di coesione per i quali questa sia necessaria in base ai requisiti della Direttiva VAS;
- si tiene conto delle **condizioni tematiche abilitanti nell'ambito dell'obiettivo politico** che subordinano il finanziamento al rispetto di determinati criteri derivati dalle leggi comunitarie europee;
- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle regole, il quadro normativo prevede un meccanismo efficace per non erogare fondi UE ai programmi interessati, preservando così l'obiettivo generale del principio DNSH.

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

Conformità alla legislazione ambientale dell'UE e DNSH

Nel documento «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» (Comunicazione *C(2021) 1054 final*), la Commissione precisa che **il rispetto del diritto ambientale dell'UE nell'attuazione delle misure del PNRR non esonera le Amministrazioni dalla necessità di effettuare comunque una valutazione DNSH**. Questo perché **la legislazione ambientale europea non è ancora armonizzata con i principi della Tassonomia**, in particolare con l'art 17 sul DNSH, **sicché per ora vigono obblighi distinti:**

- Ne deriva che, nel caso di misure per le quali siano state effettuate VIA, VAS o rilasciate AIA e AUA bisogna comunque condurre la valutazione di conformità al principio DNSH (sebbene chiaramente questi strumenti possano essere utilizzati a supporto della prova di conformità);
- Allo stesso modo, se una misura del PNRR è soggetta a procedimento VIA – VAS o richiede AIA – AUA, comunque tutti i vincoli DNSH dovranno essere presi in considerazione fin dalla fase di proposta dell'investimento.

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

Il supporto offerto dalla Guida Operativa del MEF

Circolare del 30 dicembre 2021, n.32-MEF

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33-MEF

OGGETTO: Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

Il supporto offerto dalla Guida Operativa del MEF


Per agevolare le Amministrazioni nella valutazione del principio DNSH sono state redatte apposite **Schede Tecniche** – **distinte per settore di attività** – le quali contengono tutte le informazioni utili a consentire la verifica e il rispetto del principio di DNSH in relazione ai 6 obiettivi ambientali.

Tali schede tecniche sono accompagnate da altrettante **Check List di controllo**, che sintetizzano i controlli da effettuare per garantire il principio DNSH.

Infine, la Guida presenta anche delle **Schede di Autovalutazione**, le quali contengono dei brevi commenti sugli impatti previsti dalle singole misure in relazione allo specifico obiettivo di **mitigazione dei cambiamenti climatici**. Quest'ulteriore valutazione è stata svolta perché, appunto in relazione all'obiettivo di mitigazione, il MEF ha operato una distinzione tra:

- Investimenti che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo;
- Investimenti che si limitano a rispettare il principio DNSH;

e ne ha fatto discendere l'applicazione di **due diversi regimi di valutazione** degli interventi (il **Regime 1** e il **Regime 2**). A seconda del regime, nella scheda tecnica si richiede il rispetto di **requisiti differenti**.



La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

La matrice di correlazione

Per orientarsi più facilmente nel documento, la Guida presenta una matrice di correlazione che, **in base al tipo di misura** prevista nel PNRR (stando alle coordinate di Missione e Componente specifica), stabilisce quali sono le **Schede Tecniche pertinenti** (distinte per argomento) e **qual è il regime sotto il quale ricade quell'intervento** (regime 1, contributo sostanziale, o regime 2, «mero» rispetto DNSH).

Ad ogni modo, spetta alle Amministrazioni verificare se le schede tecniche segnalate dalla matrice sono applicabili o meno al caso di specie, ed eventualmente verificare se non siano applicabili (anche) altre schede tecniche.

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

La matrice di correlazione

Anagrafica investimento PNRR				
Titolo misura	Missione	Componente	Id	Nome

Elementi DNSH
<p>Regime</p> <p>Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento</p> <p>Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH</p>

Schede tecniche da applicare	
Scheda 12	Produzione elettricità da pannelli solari
Scheda 13	Produzione elettricità da eolico
Scheda 14	Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi
Scheda 15	Produzione e stoccaggio idrogeno in aree industriali dismesse
Scheda 16	Produzione e stoccaggio idrogeno nei settori <i>hard to abate</i>
Scheda 17	Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
Scheda 18	Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica
Scheda 19	Imboschimento
Scheda 20	Coltivazione di colture perenni e non perenni

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

Struttura delle schede tecniche

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

- **Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- **Campo di applicazione della scheda**, per inquadrare il **tema** trattato, le **eventuali esclusioni** specifiche e le **eventuali altre schede** tecniche collegate
- **Principio guida**, che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; ovvero **delinea gli impatti principali associati alle attività oggetto della scheda**
- **Vincoli DNSH**, con gli **elementi di verifica** per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, **per ciascuno dei sei obiettivi ambientali**
- **Perché i vincoli**, relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell’investimento in oggetto
- **Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale**, con **evidenziate le specificità** introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e i relativi Atti Delegati

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

Come anticipato, in relazione al primo obiettivo (mitigazione dei cambiamenti climatici) si distinguono due regimi diversi:

- Regime 1 – in caso di contributo sostanziale all'obiettivo
- Regime 2 - che attiene al mero rispetto dei principi DNSH.

Per gli altri obiettivi ambientali viene proposto un solo regime, che corrisponde al Regime 2. Ciò è strettamente connesso con lo stato di avanzamento del lavoro sulla Tassonomia, che per ora vede sviluppati solo i criteri dei primi due obiettivi ambientali.

Le Schede tecniche, laddove possibile, distinguono gli elementi di verifica anche tra quelli ex-ante a quelli ex-post.

La Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF

Elenco di tutte le schede tecniche

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici	Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali	Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche	Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica
Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario	Scheda 19 - Imboschimento
Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici	Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni
Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud	Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre	Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
Scheda 8 - Data center	Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario
Scheda 9 - Acquisto di veicoli	Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue
Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo	Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
Scheda 11 - Produzione di biometano	Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca
Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari	Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide
Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica	Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi	Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte
Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse	Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
	Scheda 31 - Impianti di irrigazione

Novità della Guida MEF 2022

La nuova versione della Guida allegata alla presente circolare reca tra i **principali aggiornamenti**:

- la **ridefinizione della mappatura** tra misure PNRR e schede tecniche, che fornisce indicazioni sul “regime” individuato e le aree da attenzionare, che l’amministrazione titolare delle misure può specificare in base alle caratteristiche puntuali dei propri interventi;
- l’introduzione di **nuove schede** riconducibili a investimenti previsti dal PNRR precedentemente non trattati: **Scheda 30** – Trasmissione e distribuzione di energia elettrica; **Scheda 31** – Impianti di irrigazione;
- per alcune schede, un **maggior dettaglio dei criteri di vaglio tecnico** che consente di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica non arreca danno significativo a nessun obiettivo ambientale, chiarendo la terminologia e fornendo **ulteriori opzioni esemplificative per le verifiche ex-ante ed ex-post**;
- la **specificazione degli interventi ammissibili in caso di misure individuali di ristrutturazione** alla Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;
- l’introduzione di **“requisiti trasversali”** che semplificano l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti, come alle **Schede 3** – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, **6** – Servizi informatici di hosting e cloud e **8** - Data center;
- la **revisione delle check list** per garantire la corrispondenza tra i requisiti rivisti nelle schede tecniche.

Si segnala che le revisioni apportate alle opzioni di verifica ex-ante ed ex-post e alle check list sono migliorative ma non inficiano scelte eventualmente effettuate sulla base delle precedenti versioni.

Il DNSH nel ciclo di attuazione del progetto

Considerati gli **obblighi derivanti dal regolamento RRF e dal regolamento Tassonomia**, le **disposizioni del PNRR** e le **indicazioni fornite dal MEF** è possibile effettuare una ricostruzione dell'applicazione del principio DNSH nell'ambito del ciclo di attuazione di un progetto, prendendo in considerazione la fase di programmazione, la fase di progettazione, la fase di esecuzione e la fase di collaudo e controllo.

Il DNSH nel ciclo di attuazione del progetto

Programmazione

La **programmazione** ripercorre quello che è stato fatto in ambito di selezione degli interventi, fase durante la quale è necessario che l'Amministrazione titolare dell'investimento indirizzi i progetti in modo che gli stessi siano conformi al DNSH. I soggetti responsabili di questa fase (Amministrazione titolare o altro organismo pubblico o privato) devono effettuare richiami al DNSH e fornire le indicazioni specifiche relative al DNSH negli atti di programmazione in modo da indirizzare gli interventi verso la conformità al principio.

Progettazione

La **progettazione** deve essere coerente con il principio DNSH in modo da garantire la conformità dell'intero intervento. Il soggetto che realizza l'intervento e i progettisti devono identificare i requisiti e le relative prescrizioni tecniche che dovranno essere seguite. Le prescrizioni tecniche diventano, se del caso, gli elementi delle gare finalizzate alla realizzazione dell'intervento attuativo.

Gli elementi tecnico amministrativi dei progetti, come i capitolati o altri elaborati ad hoc, devono essere predisposti tenendo conto dei requisiti DNSH.

Il DNSH nel ciclo di attuazione del progetto

Esecuzione

La fase di **esecuzione** deve essere svolta seguendo le prescrizioni tecniche indicate nella progettazione. In questa fase è possibile avviare una verifica ai fini della conformità al principio DNSH richiedendo ad esempio le certificazioni a riprova del rispetto dei requisiti tecnici dei materiali utilizzati.

Controllo

Il **controllo** e quindi la verifica ex post in merito alle prescrizioni del principio DNSH è legato alla tenuta della documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento, come i certificati di collaudo, il certificato di conformità, il libretto lavori etc.

I CAM e il principio DNSH

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano le **specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della pubblica amministrazione** e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti **“appalti pubblici verdi”** (green public procurement). Il codice dei contratti pubblici del 2016 (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) stabilisce l'obbligo di introdurre “le specifiche tecniche e le clausole contrattuali” dei CAM nella documentazione progettuale e di gara e di tener conto dei criteri premianti dei CAM, laddove la gara sia aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, per gli affidamenti di qualunque importo e relativamente a tutte le categorie di forniture, servizi e lavori di cui i medesimi CAM sono oggetto.

L'attività di definizione dei CAM avviene nell'ambito di un ampio confronto con i rappresentanti dei settori produttivi interessati, con i rappresentanti di altre amministrazioni centrali e locali, **con esperti di università, enti di ricerca**, agenzie regionali per la protezione ambientale, centrali di committenza (tra cui CONSIP), che abbiano competenze istituzionali e/o tecniche rilevanti sui settori di interesse.

I CAM e il principio DNSH

Ciò rende possibile l'emanazione di **documenti adeguati dal punto di vista tecnico e di mercato**, laddove sia contestualmente riconosciuta una base d'asta idonea e l'aggiudicazione avvenga sulla base di un corrispettivo che possa assicurare la sostenibilità complessiva in fase esecutiva. I CAM sono in costante e periodica evoluzione per tener conto delle innovazioni ambientali, dei progressi tecnici e tecnologici nei mercati di riferimento.

I CAM in vigore a settembre 2022 sono 18 e si riferiscono a:

- Arredi per interni
- Arredo urbano
- Ausili per l'incontinenza
- Calzature da lavoro e accessori in pelle
- Carta
- Cartucce
- Edilizia
- Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)

I CAM e il principio DNSH

- Illuminazione pubblica (servizio)
- Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici
- Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
- Rifiuti urbani
- Ristorazione collettiva
- Sanificazione
- Stampanti
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono quindi un utile e necessario riferimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR in quanto hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità in termini di offerta.



I CAM e il principio DNSH

L'applicazione dei CAM per forniture e servizi può coincidere con il rispetto del requisito tassonomico, soprattutto per il Regime 2 (DNSH), tuttavia in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente in particolare per il cd Regime 1. In questo caso, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso.

Al fine di procedere a una semplificazione e conciliazione degli adempimenti delle amministrazioni pubbliche, è stato recentemente avviato un **tavolo tecnico comune MEF-MITE-CONSIP**, i cui esiti saranno fondamentali per esplicitare le coerenze tra i due sistemi, agevolando l'assolvimento dei relativi obblighi e facendo sì che l'assolvimento dei CAM sia sufficiente anche ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH nella versione base.

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di energia elettrica da pannelli solari. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

- D 35.11 - produzione di energia elettrica.

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV), nonché l'installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari.

Esclusivamente per l'obiettivo dell'*adattamento ai cambiamenti climatici* si è individuato il limite di 1 MW per l'applicazione della valutazione dei rischi climatici.

C. Principio guida

Ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata una attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se:

- è svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza) e di sicurezza antincendio;
- non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria.

Ancorché non previsto dalla Tassonomia, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la limitazione all'uso del suolo.

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da pannelli solari devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**Regime 1**).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione elettricità da pannelli solari sia efficiente.

Nel nostro ordinamento le norme tecniche sono definite dagli organismi di standardizzazioni quali ad es. il Comitato elettrotecnico Italiano (CEI).

In tale ambito, il Comitato Tecnico principale di riferimento è il **CT82, "Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare"**, che ha lo scopo di preparare norme riguardanti la costruzione, le prescrizioni, le prove e la sicurezza di sistemi e componenti per la conversione fotovoltaica dell'energia solare, dalle celle solari fino all'interfaccia col sistema elettrico cui viene fornita l'energia. Il suo principale obiettivo è quello di favorire l'introduzione dei sistemi fotovoltaici nel mercato mediante l'armonizzazione normativa. Il CT 82 è collegato al TC 82 del CENELEC (Solar photovoltaic energy systems) e al TC 82 dell'IEC (Solar photovoltaic energy systems).

Il CT82 ha preparato ed aggiorna periodicamente anche la Guida CEI 82-25, "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione".

Dovranno essere pertanto adottate tutte le Norme CEI applicabili, volte alla efficienza ed alla sicurezza, qui riassunte a titolo esemplificativo e non esaustivo.

I requisiti in materia di energia...un esempio

COMITATO TECNICO CT82⁷¹

Tra le principali norme che si applicano al settore si evidenziano:

- CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo
- CEI EN 61646: Moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri. Qualificazione del progetto e approvazione di tipo
- CEI EN 61730-1: Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza
- CEI EN 61730-2: Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per le prove
- CEI EN 62108: Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione. Qualifica del progetto e approvazione di tipo
- CEI EN IEC 61724-1 Prestazioni dei sistemi fotovoltaici- Parte 1: Monitoraggio
- CEI EN 62446-1 (CEI 82-56) "Sistemi fotovoltaici (FV) – Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione – Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica – Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva"

COMITATO TECNICO CEI 316

- CEI 316 "Connessione alle reti elettriche di distribuzione in alta, media e bassa tensione".
- CEI 0-16, "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica";
- CEI 0-21, "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica".

Elementi di verifica ex ante

- Assicurarsi che il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segua le disposizioni del CEI

Elementi di verifica ex post

- Impianti fino a 20 kW: Dichiarazione di conformità dell'intero impianto ex DM 37/2008 rilasciata dall'installatore.
- Impianti oltre 20 kW: dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'*Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.*

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Adattamento ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da pannelli solari deve essere realizzata in condizioni e in siti che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. I vincoli si applicano esclusivamente agli impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza superiore a 1 MW.

Elementi di verifica ex ante

- In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione, in linea con quanto specificato all'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139.

Elementi di verifica ex post

- Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Economia circolare

Per mitigare il rischio di produrre componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, dovrà essere favorito l'impiego di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. In tale ottica, dovranno essere utilizzati sistemi durabili e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili.

Per la realizzazione dei progetti devono essere seguite, come previsto dalla normativa sui RAEE, le Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020 https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Istruzioni%20operative%20RAEE.pdf)

Elementi di verifica ex ante

- Adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE (www.registroaee.it).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento devono avere la Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE ([Certificazioni componenti \(gse.it\)](http://www.gse.it)). In particolare, la marcatura CE dovrà includere la conformità alla Direttiva RoHS.

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire il mantenimento dei suoli agricoli, le realizzazioni ubicate in aree agricole devono garantire la continuità dell'attività agricola sottostante.

Sono pertanto **ammessi i progetti di impianti agrivoltaici**, che prevedono l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte.

Inoltre, per le attività situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex-ante

- Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN.
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , nulla osta degli enti competenti.

Elementi di verifica ex-post

- Se pertinente, verificare che le azioni mitigative previste dalla VIA siano state adottate.
- Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

I requisiti in materia di energia...un esempio

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale normativa comunitaria applicabile è:

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli";
- Allegato VII della direttiva 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

- DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari. Le disposizioni nazionali di maggiore interesse che rileviamo sono:

- Decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Guida CEI 82-25, "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione";
- Le principali norme predisposte dal Comitato CEI 82-25 per l'implementazione del fotovoltaico e la produzione di energia elettrica da pannelli solari;
- Le principali norme redatte dal comitato CEI CT316, che si occupa di "Connessione alle reti elettriche di distribuzione in alta, media e bassa tensione";
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020 relativo a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
- Guida per l'installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- D.M. 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

I requisiti in materia di energia...un esempio

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ La previsione di una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea;
- ❖ I pannelli solari devono essere realizzati in modo da massimizzare la loro riparabilità, l'utilizzo di componenti caratterizzate ove possibile da durabilità e riciclabilità, facilmente disassemblabili e rimpiazzabili;
- ❖ Non potrà essere impedito l'uso dei suoli destinati alla produzione di alimenti e mangimi per la produzione di elettricità da pannelli solari. Sono pertanto ammessi i progetti di impianti agrivoltaici.

I requisiti in materia di energia

INDICE DELLA PAGINA

Definizione e applicazione del principio DNSH

Le valutazioni DNSH ai fini del PNRR

Autovalutazioni DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR

Guida operativa per il rispetto del DNSH

Normativa e documenti di riferimento

Eventi riguardanti il DNSH

FAQ sul principio del DNSH

Sito:
italiadomani.gov.it

Aggiornamento della Guida DNSH emanato ad ottobre 2022

28/10/22

La Guida operativa DNSH fornisce alle Amministrazioni un supporto e un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

Pubblicata nella sua prima versione a dicembre 2021, la Guida viene riproposta in versione aggiornata all'ottobre 2022, insieme a due documenti che illustrano nel dettaglio le modifiche apportate anche con riferimento alla mappatura che mette in relazione le misure del PNRR con le schede tecniche ad esse associate.

Si segnala che le revisioni apportate alle opzioni di verifica ex-ante ed ex-post previste dalle schede e alle check list sono migliorative, ma non inficiano scelte eventualmente effettuate dalle Amministrazioni e dai Soggetti Attuatori sulla base delle precedenti versioni.

Guida operativa DNSH (Versione Ottobre 2022)	PDF - 7.0 mb	
Nota di sintesi delle principali modifiche della versione di Ottobre 2022	PDF - 397.0 kb	
Checklist DNSH (Ottobre 2022)	PDF - 17.0 mb	
Checklist DNSH in formato Excel (Ottobre 2022)	ZIP - 528.0 kb	
Sintesi tabellare delle modifiche alla mappatura	XLSX - 16.0 kb	
Circolare n.33, del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"	PDF - 253.0 kb	
Guida operativa DNSH con mappatura e schede tecniche (Versione Dicembre 2021)	PDF - 4.0 mb	
Allegato - Checklist DNSH (Versione Dicembre 2021)	ZIP - 463.0 kb	

I requisiti in materia di energia

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?		
	2	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?		
	3	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?		
	4	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ?		
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?		
	7	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
Ex-post	8	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?		
	9	Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?		
	10	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?		
	11	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?		

I requisiti in materia di energia

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?
	2	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?
	3	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?
	4	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ?
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...) , è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?
	7	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?

I requisiti in materia di energia

Ex-post	8	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?
	9	Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?
	10	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?
	11	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?

Altre schede tecniche di possibile interesse

- Scheda 1-Costruzione di nuovi edifici
- Scheda 2-Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
- Scheda 3-Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Scheda 4-Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
- Scheda 5-Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
- Scheda 6-Servizi informatici di hosting e cloud
- Scheda 7-Acquisto servizi per fiere e mostre
- Scheda 9-Acquisto, noleggio, leasing di veicoli
- Scheda 26-Finanziamenti a impresa e ricerca

Riferimenti utili

- La Comunicazione C(2021) 1054 final della Commissione europea intitolata «**Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH**»
- Allegato 6 del **regolamento RRF** (2021/241) che prevede per ogni tipologia di intervento un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
- Allegato 1 del **regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (cd. Atto delegato Clima)** che fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Allegato 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- **Regolamento delegato (UE) 2022/1214** della Commissione (**cd. Atto delegato complementare Clima**) del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Riferimenti utili

- APPLICATION OF THE “DO NO SIGNIFICANT HARM” PRINCIPLE UNDER COHESION POLICY EGESIF_21-0025-00 27/09/2021
- **Technical guidance** on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation Brussels, 12.2.2021 C(2021) 1054 final
- Matrice di correlazione, schede tecniche, checklist di verifica e controllo, schede di autovalutazione fornite nella **Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH del MEF**
- Eventuali **manuali** predisposti dalle amministrazioni centrali titolari di finanziamento
- <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>
- FAQ sul principio DNSH per gli interventi emanate dai Ministeri

Grazie per l'attenzione



federica.peluso@ergosrl.net

Ergo srl

Pisa/ Italy
Milano/Italy

www.ergosrl.net
[LinkedIn](#)